



RICCARDO COPPINI
NOTAIO

ALLEGATO "B" AL NUMERO 81788/36361 REPERTORIO

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE TERRITORIALE
BRUNELLO DI MONTALCINO - ETS"**

TITOLO I

NATURA, DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita quale Ente del Terzo settore ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "C.T.S") e successive modifiche ed integrazioni una fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE TERRITORIALE BRUNELLO DI MONTALCINO - ETS" (di seguito anche la "Fondazione").

L'indicazione dell'acronimo "ETS" non potrà tuttavia essere utilizzato fino al momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva e principale delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del C.T.S. e meglio indicate al successivo articolo 4 del presente Statuto.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 2 (Sede)

La Fondazione ha sede legale in Montalcino (SI), presso la sede del "Consorzio del Vino Brunello di Montalcino" e potrà avere una o più sedi di rappresentanza in altro sito.

Il futuro trasferimento della sede del Consorzio nell'ambito del Comune di Montalcino determinerà l'automatico trasferimento della sede della Fondazione.

Fermo restando la sede nel Comune del Consorzio l'indirizzo potrà essere determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Art. 3 (Fondatore)

L'originario fondatore della Fondazione è il "Consorzio del Vino Brunello di Montalcino".

Art. 4 (Scopi, attività d'interesse generale, attività diverse, secondarie e strumentali)

La Fondazione è ente culturale e sociale che ha per fine la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio del Comune di Montalcino.

La Fondazione, attraverso una gestione connotata da un rapporto esclusivo con il territorio del Comune di Montalcino, persegue finalità culturali, morali e di solidarietà sociale.

La Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità e scopi opera mediante lo svolgimento in via esclusiva e principale delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del C.T.S. e precisamente:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della culturale e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S. (lett. i) dell'art. 5, comma 1 del C.T.S.);

- realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 (lett. e) dell'art. 5, comma 1 del C.T.S.).

Ai sensi dell'art. 6 del C.T.S. la Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale indicate in precedenza, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 107 del 19 maggio 2021.

Per conseguire i propri scopi e finalità, la Fondazione a titolo esemplificativo e non tassativo potrà inoltre:

a) svolgere attività finalizzate alla creazione dello sviluppo, culturale, sociale, civile nell'ambito del territorio del Comune di Montalcino, promuovendo e sostenendo interventi per la sua valorizzazione strategica, ivi compreso l'attività finalizzata alla gestione del Distretto Rurale e la gestione della sentieristica nel territorio;

b) assicurare le migliori condizioni per la conoscenza, l'adeguata conservazione, lo sviluppo e la fruizione pubblica del patrimonio culturale, sociale e civile del territorio del Comune di Montalcino;

c) svolgere attività di ricerca, studio, formazione, approfondimento, dibattito, promozione e divulgazione sui temi riguardanti la cultura, l'ambiente, la società, l'economia, l'educazione, la scienza, la tecnologia e la promozione economica, culturale e sociale del territorio del Comune di Montalcino;

d) incrementare nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico;

e) fornire beni, materiali, documentazioni, prestazioni e servizi a enti pubblici e privati, e organizzazioni sociali e istituzionali, a rappresentanti nelle istituzioni e a singoli cittadini operanti nel territorio del Comune di Montalcino, al fine di coadiuvare, sostenere e promuovere l'attività culturale e sociale;

- f) organizzare e gestire eventi, manifestazioni, nonché spettacoli, convegni, seminari, lezioni e corsi rivolti alla generalità dei cittadini o a settori specialistici, nelle materie di cui sopra e con riferimento a eventi non ordinari o di alta valenza per il territorio del Comune di Montalcino;
- g) coordinare le manifestazioni sportive, a rilevanza locale, nazionale e internazionale, che interessano il territorio comunale ed i relativi percorsi permanenti (a titolo esemplificativo: Eroica, Brunello Crossing, Granfondo Brunello etc.);
- h) promuovere, sviluppare e partecipare a scambi culturali e sociali con altri istituti, associazioni, fondazioni e strutture in genere, aventi le medesime finalità nonché promuovere o partecipare a gemellaggi;
- i) attivare ogni possibile strumento che permetta di accedere a finanziamenti e sovvenzioni pubbliche e private per il perseguimento della propria attività;
- l) gestire il proprio patrimonio, utilizzandolo per finalità culturali, sociali e istituzionali, in conformità ai fini di cui al presente statuto;
- m) aderire a organizzazioni, sia di carattere locale che nazionale ed internazionale, i cui fini siano coerenti con i propri;
- n) partecipare a società, associazioni, fondazioni, consorzi e altre forme associative, per lo svolgimento delle attività, di servizi ed il perseguimento dei fini di cui al presente statuto;
- o) svolgere ogni attività volta a perseguire le proprie finalità e scopi.

Le attività possono essere gestite e organizzate anche in collaborazione con qualsiasi soggetto, organo e istituto, di carattere pubblico e privato. Le condizioni di tale collaborazione saranno stabilite in apposite convenzioni, che disciplineranno anche la copertura dei relativi oneri.

L'esercizio di attività diverse, secondarie e strumentali, ulteriori rispetto a quelle complessivamente ricomprese unitamente alle attività d'interesse generale nell'elencazione di cui sopra, avviene previa individuazione da parte del Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Allo svolgimento delle attività diverse e alla loro entità e caratteristiche verrà data sistematica evidenza nelle scritture contabili e informativa nei bilanci della Fondazione.

TITOLO II

PATRIMONIO E MEZZI DI GESTIONE

Art. 5 (Fondo di Dotazione)

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale e, in riferimento alla parte costituente il fondo di dotazione, non sarà inferiore all'importo minimo indicato dall'articolo 22, comma 4 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il proseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore e dai Partecipanti Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

La Fondazione delibera di volta in volta l'accettazione di eventuali conferimenti volontari, sia del Fondatore che dei Partecipanti Fondatori.

In ogni caso è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita della Fondazione ai Membri, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate, allo scopo dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità statutarie e comunque secondo le disposizioni del C.T.S. e delle altre norme vigenti applicabili.

Art. 6 (Fondo di Gestione)

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione si avvale del Fondo di Gestione così costituito:

- a) dai redditi derivanti dal patrimonio;
- b) dai proventi delle attività svolte dalla Fondazione;
- c) dagli eventuali contributi periodici volontari del Fondatore originario e dei soggetti che successivamente hanno aderito alla Fondazione, anche mediante partecipazioni esterne;
- d) dai beni, i contributi e le elargizioni che pervengono dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- e) dai proventi derivanti dall'organizzazione di eventi e/o compartecipazione a iniziative i cui scopi rientrano nell'ottica del perseguimento delle finalità della fondazione;
- f) da altri apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali

o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione, in forma libera o quella che deriverà dall'obbligo annuale di contribuzione sulla base della regolamentazione relativa e/o di delibere del Consiglio di Amministrazione adottate tempo per tempo;

g) dai ricavi delle attività istituzionali, d'interesse generale, e delle altre attività, secondarie e strumentali;

h) dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;

i) dagli utili e gli avanzi di gestione, che il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di impiegare per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

TITOLO III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 7 (Membri della Fondazione)

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti (Fondatori, Sostenitori e Onorari).

La distinzione fra le categorie di membri della Fondazione non pregiudicherà il rispetto dei principi di democraticità nelle decisioni e di partecipazione egualitaria agli organi a cui gli stessi, in base allo statuto, hanno accesso o fanno parte.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 8 (Fondatori)

È Fondatore il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino.

Art. 9 (Partecipanti Fondatori)

Sono Partecipanti Fondatori i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che, in quanto aderenti al Consorzio del Vino Brunello di Montalcino al momento della nascita della Fondazione, vi hanno prestato immediata adesione e versato in modo continuativo e non interrotto il proprio contributo annuale nella misura minima indicata dal Consiglio di

Amministrazione. Per assumere la qualifica di Partecipanti Fondatori l'adesione deve essere prestata non oltre 1 (uno) anno dal riconoscimento della Fondazione.

Avranno altresì diritto ad acquisire la qualifica di Partecipanti Fondatori coloro che avendo la qualifica di soci aderenti al Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, prestino adesione, assumano l'impegno e versino la quota annuale di anno in anno fissata e ciò avvenga in modo continuativo e ininterrotto per almeno tre anni dalla richiesta e dall'ammissione alla Fondazione con il riconoscimento della qualifica di Partecipanti Fondatori e tale qualifica permarrà sino al persistere del versamento delle annualità in modo continuativo e ininterrotto. Tutti Partecipanti fondatori devono espressamente impegnarsi, oltre che al versamento delle quote annuali, a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti eventualmente approvati dal Consiglio di amministrazione e le delibere di quest'ultimo e degli organi della Fondazione.

Il Consiglio direttivo stabilirà le modalità con cui i soci aderenti al Consorzio del Vino Brunello di Montalcino e gli altri partecipanti fondatori potranno divulgare, comunicare e dare visibilità all'esterno della loro qualità rispetto alla Fondazione.

Art. 10 (Partecipanti Sostenitori)

Sono "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con prestazione di un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività, residenza e partecipazione alla Fondazione determinando contributi di diverso ammontare per ogni singola categoria.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento e le delibere del Consiglio di Amministrazione e degli organi della Fondazione.

Art. 11 (Partecipanti Onorari)

Possono essere nominati "Partecipanti Onorari" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che versino occasionalmente un contributo alla Fondazione di rilevante entità, superiore nella misura

minima che sarà eventualmente determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti Onorari manterranno detta qualifica soltanto per l'esercizio in cui effettuano il versamento del contributo.

TITOLO IV ESCLUSIONE E RECESSO

Art. 12 (Esclusione e Recesso)

Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, decide - con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta - l'esclusione dei Fondatori, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Onorari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni, le prestazioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto e dalle conseguenti delibere del Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'esercizio a cui la contribuzione o il conferimento si riferisce;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ovvero in contrasto con gli interessi della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali entro il 31 dicembre dell'esercizio a cui la prestazione si riferisce.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte in conseguenza della delibera dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio in cui si viene a determinare il recesso.

Nel caso di Partecipanti enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti in precedenza, anche qualora loro stessi o i loro rappresentanti, non partecipino ad almeno cinque sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

TITOLO V ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE

Art. 13 (Struttura della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice-Presidente;
- l'Organo di controllo ed il revisore legale dei conti;
- il/i Comitato/i di Gestione Esecutiva e Tecnico Scientifica.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Art. 14 (Consiglio d'Indirizzo)

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori e dai Partecipanti Fondatori.

Il Consiglio d'Indirizzo oltre a quant'altro previsto dallo statuto della Fondazione e da eventuali regolamenti:

- approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione anche sulla base delle proposte del Consiglio di Amministrazione;
- provvede a stabilire, in genere annualmente, le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi, finalità, e delle attività d'interesse generale di cui all'articolo 4;
- sulla base delle delibere e proposte del Consiglio di Amministrazione, delibera anche in merito alle modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'eventuale aggiornamento disposto dall'articolo 5, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017;
- in occasione del rinnovo delle cariche, stabilisce il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Il Consiglio di Indirizzo deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'illustrazione del bilancio d'esercizio, dell'eventuale bilancio sociale e del bilancio preventivo dopo l'approvazione di tali atti e documenti da parte del Consiglio di Amministrazione; la convocazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla approvazione dei detti bilanci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

È ammessa la partecipazione a mezzo delega. Ciascun partecipante non può essere portatore di più di sette deleghe. Tanto in prima quanto in seconda convocazione il Consiglio di indirizzo delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito

verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Le riunioni possono essere tenute anche in video-conferenza o in tele-conferenza o in audio-conferenza, a condizione che tali modalità siano specificate nell'avviso di convocazione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire verbalmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, nel pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Verificatesi tali condizioni, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 15 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) componenti nominati, come segue:

a) 6 (sei) Consiglieri, designati e nominati dal Consiglio di Amministrazione del Fondatore "Consorzio del Vino Brunello di Montalcino", di cui almeno da un minimo di due ad un massimo di tre non facenti parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio; il Consorzio può fare riferimento per la nomina sia a persone fisiche che a enti o società consorziati; in tal caso questi ultimi dovranno indicare un nominativo all'interno del proprio organico per l'attribuzione della carica;

b) 1 (uno) Consigliere, nella persona del Sindaco pro tempore del Comune di Montalcino, in costanza di mandato elettivo e per la sua conseguente durata ed il Comune dovrà presentare idonea documentazione riguardo l'accettazione della nomina;

c) 1 (uno) Consigliere, indicato dal Sindaco del Comune di Montalcino, in seguito a procedura selettiva individuata dallo stesso ente;

d) 1 (uno) Consigliere, nella persona del presidente del Comitato di "Tutela delle Feste Identitarie del Capoluogo" o del soggetto o ente che nel tempo dovesse succedere al medesimo comitato;

e) 1 (uno) Consigliere, indicato dal Comitato di gestione del "Distretto Rurale" o del soggetto o ente che nel tempo dovesse succedere al medesimo comitato;

f) 1 (uno) Consigliere, indicato dalla Arcidiocesi di Siena Colle di Val d'Elsa Montalcino o del soggetto o ente che nel tempo dovesse succedere alla medesima Arcidiocesi.

Salvo dimissioni, morte, revoca o decadenza, dalla carica e/o funzione che danno origine alla nomina, dei propri componenti, il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data in cui tutti i suoi componenti sono stati nominati, restando comunque in carica

fino all'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, nonché degli altri eventuali documenti ed atti di rendicontazione, del quinto esercizio del loro mandato.

Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso. Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato. In caso, di dimissioni, o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, di uno o più consiglieri, la nomina spetterà allo stesso soggetto che aveva nominato i consiglieri cessati dalla carica. I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore e si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Le cariche sono gratuite. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il solo rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e totalmente documentate a piè di lista.

Art. 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, oltre a quanto previsto da altre norme del presente Statuto:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione, scelti tra i consiglieri indicati dal "Consorzio del Vino Brunello di Montalcino" quali membri esterni al Consiglio di Amministrazione dello stesso Consorzio;
- b) nomina l'Organo di controllo e all'occorrenza, il Revisore legale dei conti;
- c) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- d) approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio ed eventualmente sussistendone l'obbligo, il bilancio sociale relativo all'anno precedente;
- e) approva i programmi di tutte le attività della Fondazione, compreso l'introduzione delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017;
- f) vigila sull'attuazione dei programmi di attività e impartisce le direttive cui gli altri organi devono conformarsi;
- g) adotta le determinazioni relative all'acquisto, alla vendita, alla locazione, all'utilizzo ed alla gestione dei

beni della Fondazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari

e alle operazioni bancarie;

h) può provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale;

i) determina il trattamento giuridico ed economico dell'eventuale personale;

l) delibera sull'accettazione delle donazioni e delle eredità e sul conseguimento dei legati;

m) delibera le modifiche dello Statuto;

n) approva i regolamenti per la disciplina dell'attività e del funzionamento della Fondazione, ivi compreso il numero e per il funzionamento dei Comitati Tecnico Scientifici necessari per i periodi del suo mandato, nonché i principi per la contribuzione dei Partecipanti Fondatori, Sostenitori e Onorari, le cui quote annuali possono essere anche definite da ordinarie delibere;

o) delibera sugli accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati; sulla adesione ad organizzazioni, sia di carattere locale che nazionale e internazionale; sulla partecipazione a società, associazioni, fondazioni, consorzi ed altre forme associative;

p) delibera in merito alla promozione dei giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria o arbitrale, ovvero in merito alla partecipazione a giudizi promossi da altri soggetti;

q) nomina il Direttore generale, ove ne venga stabilita la presenza, e il Segretario incaricato della stesura dei verbali;

r) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

s) definisce la struttura organizzativa e gli uffici della Fondazione con la nomina eventuale del Direttore Generale e della Segreteria Amministrativa, determinandone retribuzioni, compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

t) può affidare il servizio di cassa e/o tesoreria, ove eventualmente attivato, a un istituto di credito all'uopo indicato;

u) esercita ogni altro potere relativo all'attività e al funzionamento della Fondazione, che non sia espressamente attribuito ad altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente e/o a uno o più consiglieri l'esercizio dei propri poteri, relativamente a oggetti specificamente determinati.

Art. 17 (Riunione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale ove ne sussista l'obbligo. Deve essere convocato, inoltre, ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente ovvero ne faccia richiesta motivata e scritta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

La convocazione viene effettuata dal Presidente, con avviso scritto contenente l'indicazione degli argomenti da trattare,

da far pervenire almeno cinque giorni prima della seduta.

In caso di urgenza, la comunicazione può essere fatta pervenire fino a ventiquattro ore prima della seduta.

In ogni caso la convocazione viene fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i componenti.

Lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni adottate, sono documentati in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato in ciascuna seduta.

Il Segretario cura la conservazione dei verbali, in ordine cronologico. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede della Fondazione.

Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione valgono le regole per l'intervento e la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, previste per il Consiglio d'indirizzo nell'articolo 14.

Art. 18 (Delibere del Consiglio di Amministrazione)

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate dalla regola a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni relative alle richieste di adesione alla Fondazione ed alle modifiche dello Statuto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le votazioni avvengono in forma segreta quando hanno a oggetto provvedimenti che comportano la valutazione di qualità, requisiti o comportamenti di persone.

Alle sedute può essere invitata e può partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, qualsiasi altra persona la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 (Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima riunione di insediamento.

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

Il Presidente è titolare delle seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia di fronte a terzi che in giudizio;
- b) sovrintende a tutte le iniziative e attività della Fondazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
- d) esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso

di assenza o impedimento, anche temporaneo od occasionale, di quest'ultimo.

Art. 20 (Organo di controllo e Revisore Unico)

L'organo di controllo è composto da un Sindaco unico ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'articolo 30 del D.lgs. 117/2017. Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina del D.lgs. 117/2017. La delibera di nomina può stabilire che al Revisore legale dei conti possa essere contemporaneamente affidato l'incarico del Sindaco Unico e viceversa e l'organo di controllo sarà così costituito da un unico componente per le contemporanee funzioni stabilite dagli articoli 30 e 31 del D.lgs. 117/2017. L'Organo di controllo e/o Revisore Unico dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato anche in caso di sostituzione, con possibilità di riconferma senza limitazioni.

Art. 21 (Attività dell'Organo di controllo)

L'Organo di controllo o, in alternativa, il Revisore Unico, oltre a quanto previsto nell'articolo 20, provvede ai controlli della regolarità della gestione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché contabile della Fondazione. In particolare, tra l'altro l'Organo di controllo o il Revisore Unico provvede:

- a) ad esprimere il proprio parere, mediante apposite relazioni, sui bilanci preventivi e su quelli, consuntivi (di esercizio e sociale);
- b) ad eseguire controlli e verifiche sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché contabile della Fondazione ed a farne relazione al Consiglio di Amministrazione;
- c) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili in conformità alle regole previste per gli enti del terzo settore;
- d) alle verifiche di cassa;
- e) a realizzare le attività previste in modo specifico per gli organi di controllo e revisori legali degli enti del terzo settore.

Il risultato delle operazioni compiute viene fatto constare mediante apposito verbale.

I componenti l'organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e vengono invitati a partecipare in occasione della convocazione.

Art. 22 (Comitato/i di Gestione esecutiva e tecnico scientifici)

Compete al Consiglio di Amministrazione stabilire il numero del/i Comitato/i di Gestione esecutiva e tecnico scientifica effettivamente operanti in ciascun esercizio, in relazione

alle attività istituzionali e tenuto conto delle esigenze

contingenti di operatività della Fondazione e dei programmi di indirizzo.

Ogni Comitato, è composto dal numero di componenti stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ai quali è riconosciuta competenza, scelti tra esponenti del mondo imprenditoriale e giovanile (con prevalenza a soggetti operanti nel territorio), accademico, culturale, delle professioni, della società civile e del volontariato e nominati sempre dal Consiglio di Amministrazione.

I membri di ciascun Comitato, sempre salvo dimissioni o revoca per giusta causa, durano in carica non oltre il periodo in cui resta in carica il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e comunque entro la conclusione di eventuali attività e/o progetti avviati ed in corso alla cessazione del consiglio di amministrazione.

I componenti di ciascun Comitato possono essere riconfermati salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Le cariche e le relative attività sono gratuite, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione il quale potrà prevedere un rimborso spese documentate, per lo svolgimento delle attività del settore di riferimento.

Ogni Comitato/i nominato dal consiglio di amministrazione svolge funzioni di tipo consultivo, assistendo il Consiglio di Amministrazione nella definizione e nell'attuazione dei programmi della Fondazione in riferimento alla specifica finalità di competenza.

In particolare, ogni Comitato/i nominato dal consiglio di amministrazione in riferimento allo specifico settore di competenza:

- a) può formulare i progetti riguardanti l'attività culturale e scientifica della Fondazione;
- b) può realizzare i progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) esprime i pareri eventualmente richiesti dal Consiglio di Amministrazione sui risultati conseguiti dalla Fondazione e sulle attività culturali da questa predisposte;
- d) per specifici progetti nel proprio ambito, può individuare i suoi membri che si occupino sia della fase propositiva che della fase realizzativa.

Analogamente, i membri di ogni Comitato/i al quale è stato affidato uno specifico progetto, possono far partecipare in via occasionale alle proprie riunioni soggetti esterni al Comitato medesimo, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Ogni Comitato è convocato su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta questi lo reputi opportuno ed il quale potrà essere presente alle singole riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare modalità

aggiuntive di funzionamento nonché una disciplina integrativa delle modalità decisionali e di consultazione di ogni Comitato/i nominato dal consiglio di amministrazione, rimettendo tale previsione all'eventuale fase regolamentare della Fondazione oppure a singole decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Per le riunioni di ogni Comitato valgono le regole per l'intervento e la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, previste per il Consiglio d'indirizzo nell'articolo 14 e comunque vige il principio che per la convocazione l'avvenuta conoscenza dell'atto vale notifica.

TITOLO VI

Art. 23 (Struttura Organizzativa della Fondazione)

La struttura organizzativa e gli uffici della Fondazione sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono attribuite le funzioni di coordinamento e responsabilità della struttura organizzativa e in particolare di coordinamento dell'organizzazione generale dell'attività, anche per quanto concerne l'eventuale personale della Fondazione e l'approvazione di regolamenti per il suo funzionamento.

TITOLO VII

Art. 24 (Esercizio di gestione e bilancio)

L'esercizio di gestione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Ogni anno il Consiglio d'Amministrazione approva:

- entro 31 dicembre il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, corredato dal piano degli investimenti;

- entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, ove previsto, dell'esercizio precedente.

Il bilancio di esercizio viene redatto in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017 (CTS), nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del medesimo Codice del Terzo settore.

Gli utili derivanti dai bilanci delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, in conformità all'articolo 5) dello Statuto.

Fermo restando quanto stabilito dalle norme in materia di Fondazioni del Terzo Settore, l'amministrazione della Fondazione viene tenuta in conformità alle norme vigenti, ed è ispirata ai principi della massima semplicità e trasparenza, dell'efficienza e del rispetto del vincolo di

bilancio.

É vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuata a favore di altre organizzazioni che fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 25 (Vigilanza e Controllo)

La Fondazione è soggetta a vigilanza e controllo, in base alle norme vigenti in materia di Fondazioni del Terzo Settore.

Art. 26 (Durata)

La Fondazione, costituita senza limitazioni di durata, potrà estinguersi nei casi e nelle forme previsti dalle norme vigenti.

Art. 27 (Scioglimento)

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, con delibera del Consiglio di Indirizzo che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti o organizzazioni con finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del D.lgs. 117/2017.

Art. 28 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.

F.to GRASSI REMO

" RICCARDO COPPINI Notaio